

« In deroga peraltro agli articoli stessi esse sono sottoposte alle condizioni di cui appresso:

1^o) l'enfiteuta assume l'obbligo di coltivare il fondo;

2^o) il fondo ed il debito del canone relativo sono indivisibili;

3^o) è ammessa la cessione a favore dei successori legittimi, ovvero a favore di singole cooperative da parte di Federazioni o Consorzi di cui quelle facciano parte;

4^o) in caso di devoluzione del fondo, per mancato pagamento del canone, dovuto a colpa dell'enfiteuta, a questo non compete indennità alcuna per eventuali miglioramenti arrecati al fondo, salvo le eccezioni da stabilirsi nel regolamento;

5^o) il diritto di affrancazione, quando ad essa non aderisse il proprietario del terreno, non potrà essere esercitato, tranne il caso di enfiteusi costituite da persone giuridiche, prima che sia decorso il periodo di anni trenta dalla data della concessione;

6^o) l'estensione del terreno, da concedersi a ciascun enfiteuta, deve essere adeguata alla capacità di lavoro della famiglia colonica o della associazione richiedente.

« Nei casi di successione dell'enfiteuta si applicano le norme contenute nell'articolo 38, lettera f) della legge 15 luglio 1906, n. 383 ».

Bisogna tener presente che il comma terzo fu approvato, mentre fu sospeso il n. 2^o e fu invitata la Commissione a presentare riguardo a questo le sue proposte.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Il concetto della Commissione è che il fondo sia indivisibile quando l'enfiteuta sia un coltivatore diretto, vale a dire in relazione alla quota già assegnata in concessione enfiteutica al coltivatore diretto, ma il latifondo, anche se concesso nella sua grande unità culturale a una cooperativa, può essere successivamente ripartito in subconcessione ad altre cooperative, secondo la proposta fatta dai colleghi di parte socialista.

MODIGLIANI. Qual'è la nuova formula?

DRAGO, *relatore*. La formula che ho proposto io — e dico che ho proposto io perchè alcuni colleghi della Commissione hanno osservato che è troppo complessa — è questa:

« 2^o) Il fondo è indivisibile, se l'enfiteuta è un coltivatore diretto. Nel caso che si

tratti di un ente contemplato dall'articolo 6 può farsi luogo — dopo regolare istruttoria da eseguirsi nelle forme stabilite per l'ordinaria concessione collettiva — alla trasformazione della concessione ordinaria in nuova concessione enfiteutica secondo il nuovo piano approvato di quotizzazione ».

Io ero partito dal concetto che il piano di quotizzazione dovesse sempre avere l'approvazione dell'autorità superiore.

I colleghi della Commissione hanno trovato la formula un po' troppo complessa.

La sottopongo ora alla Camera; in ogni modo, il concetto è questo: bisogna impedire la polverizzazione delle terre, bisogna cioè impedire che le quote assegnate ad un singolo enfiteuta, possano ulteriormente essere suddivise perchè furono assegnate col criterio che dovessero bastare alla capacità di lavoro di una famiglia colonica ed è quindi giusto che non siano ulteriormente divise.

Vi è la stessa norma nella legge 15 luglio 1906, n. 383, sui provvedimenti per il Mezzogiorno.

Questo criterio, già ammesso nella nostra legislazione, deve essere ribadito in questa legge, perchè non vi è alcun motivo per mutarlo.

Ma quando si tratta di una concessione in enfiteusi di una grande unità culturale, può successivamente verificarsi la necessità di subconcederla in ulteriori unità culturali più piccole, più limitate; e quindi trovo opportuno che si rifaccia una istruttoria circa il piano di quotizzazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Drago, io mi sentivo indotto piuttosto a confermare la mia precedente opinione, e cioè l'opportunità di sopprimere questo comma, in quanto che è stato dichiarato in altra parte della legge, ed anzi in questo stesso articolo, in quale caso il fondo non sia divisibile.

Ripeterlo qui mi pare che non sia necessario, mentre d'altro canto, come osserva giustamente anche l'onorevole Drago, se volessimo fare delle dichiarazioni di principio, finiremmo necessariamente per farle lunghe e per certi rispetti complicate. Il miglior partito è quello di sopprimerle. Che il fondo del quotista, cioè il fondo dell'ultimo assegnatario sia indivisibile è stato detto chiaramente nell'articolo.